

**Statuto della “European Draughts Confederation”**  
**(valido dal 10 ottobre 2021)**

**Memorandum dell’associazione**

Approvato il 25 maggio 2003

Modificato il 6 agosto 2005

Modificato nel novembre 2007

Rinnovato il 9 ottobre 2021

**Capitolo 1.**

**Denominazione, Ambito di Attività, Sede Legale e Natura Giuridica**

---

**Articolo 1 – Nome e costituzione**

L'Associazione è denominata: “European Draughts Confederation”, anche detta “Confederazione Damistica Europea” e di seguito anche EDC o Associazione.

La “European Draughts Confederation” è un'associazione indipendente delle Federazioni Europee del gioco della dama, fondata a Tallinn, Estonia, il 13 agosto 1988.

**Articolo 2 – Sede centrale**

La “European Draughts Confederation” ha sede a Roma, in Italia. L'area delle attività svolte dall'EDC è l'Europa. L'Associazione è soggetta alle leggi della Comunità Economica Europea e alle leggi nazionali italiane.

**Articolo 3 – Stato e configurazione**

La *European Draughts Confederation* ha uno status giuridico.

I soci (o membri) sono Federazioni damistiche Nazionali che hanno l'autorità principale sulle attività damistiche nei propri paesi e che sono state ammesse in qualsiasi momento, come tali, alla Federazione Mondiale Dama (chiamata anche World Draughts Federation o Fédération Mondiale du Jeu de Dames - FMJD).

La EDC è composta da quelle federazioni nazionali consociate elencate nell'Allegato 1 e da quelle federazioni associate aggiuntive ad essa attribuite dalla FMJD dopo l'Assemblea Generale del 26 ottobre 2019 e ammesse a farne parte dall'Assemblea Generale della EDC (“Soci” o “Membri”).

L'Assemblea Generale della EDC può anche accettare come “Membri Associati” altre istituzioni internazionali dell'Associazione, ma i “Membri Associati” non hanno diritto di voto all'Assemblea Generale della EDC, né il diritto di nominare un rappresentante ad avere un seggio nel consiglio di amministrazione della *European Draughts Confederation*.

#### **Articolo 4 – Principio di costituzione**

La EDC:

- (a) si occupa esclusivamente di dama e attività relative alla dama con interessi sportivi, culturali, educativi e di altro tipo;
- (b) è democraticamente stabilita e si basa sui principi della parità di diritti dei suoi membri;
- (c) è un'organizzazione senza scopo di lucro;
- (d) rifiuta il trattamento discriminatorio;
- (e) osserva una rigorosa neutralità negli affari interni dei suoi membri; e
- (f) consente ai Soci di ospitare solo eventi (competizioni, congressi, riunioni) in cui è generalmente garantito il libero accesso ai rappresentanti di tutti i suoi Soci, salvo che l'Assemblea Generale faccia eccezioni per motivi di stato di guerra o di grave violenza tra Paesi su una votazione a maggioranza di tre quarti dei presenti e votanti.

#### **Articolo 5 - Natura**

La “*European Draughts Confederation*” è l'unica organizzazione che ha il diritto di organizzare i vari Campionati Europei di Dama.

La “*European Draughts Confederation*” può essere membro di altre organizzazioni sportive.

La “*European Draughts Confederation*” utilizza il suo sigillo, distintivi e segni di organizzazione nel rispetto delle norme applicabili in questo senso.

Le attività dell'EDC si basano principalmente sui contributi dei suoi membri.

#### **Articolo 6 - Oggetto**

Gli obiettivi per i quali è costituita la “*European Draughts Confederation*” sono:

- a) Promuovere il gioco della dama nei Paesi europei;
- b) Riunire in un'unica organizzazione le Federazioni Nazionali e Club Nazionali di tutta Europa;
- c) Promuovere la dama come sport tra i giovani;
- d) Coordinare e stimolare le attività dei club di dama;
- e) Stabilire condizioni favorevoli per gli sponsor del gioco della dama;
- f) Promuovere un quadro positivo di amicizia e collaborazione e generare relazioni pacifiche tra la “*European Draughts Confederation*” ed i suoi membri;
- g) Raccogliere, confrontare e diffondere informazioni tra i propri Membri;
- h) Coordinare e tutelare gli interessi comuni dei propri Membri;
- i) Lottare contro il doping e promuovere la pace nello sport e attraverso lo sport;
- j) Cooperare con la Federazione Mondiale Dama (FMJD) e fare tutte le altre cose lecite che siano utili al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- k) Collaborare e, quando possibile, essere membro di organizzazioni che hanno come scopo la promozione degli sport mentali a livello mondiale.

### **Articolo 7 - Obiettivi**

La “*European Draughts Confederation*” ha il diritto di emanare regolamenti per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 6 e di applicarli di conseguenza.

La EDC rispetta e applica le regole e i regolamenti FMJD, anche riguardanti le Regole del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), tranne quando in conflitto con il presente Statuto della “*European Draughts Confederation*” e le decisioni dell'Assemblea Generale.

La “*European Draughts Confederation*” raggiunge i suoi scopi e obiettivi con i seguenti metodi:

- a) Organizzazione di propri eventi;
- b) Cooperazione con altre organizzazioni nazionali e internazionali attive in progetti;
- c) Altre imprese finalizzate all'attuazione delle attività statutarie.

L'EDC non svolge alcuna attività economica.

L'EDC raggiunge i suoi scopi e obiettivi in collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni coinvolte.

### **Articolo 8 - Non discriminazione, rappresentanza delle donne**

La “*European Draughts Confederation*” ed i suoi membri rifiutano ogni forma e trattamento di discriminazione contro individui, gruppi di persone, organizzazioni o paesi, per motivi di origine etnica, colore, sesso, lingua, religione o credo politico, disabilità, menomazione, occupazione, razza, o orientamento sessuale e promuovono in modo positivo le pari opportunità.

La “*European Draughts Confederation*” sostiene un'equa rappresentanza delle donne nelle sue attività e nella gestione dello sport.

### **Articolo 9 – Reddito e proprietà**

Il reddito e il patrimonio dell'Associazione devono essere utilizzati solo per promuovere gli scopi dell'Associazione (EDC). I Soci non riceveranno dividendi, né bonus, né alcun altro tipo di profitto, direttamente o indirettamente, dall'Associazione. Tuttavia, nulla nel presente impedirà il pagamento, in buona fede, di un compenso a qualsiasi Socio, o a qualsiasi dipendente, funzionario dell'Associazione, o a qualsiasi altra persona, per i servizi effettivamente resi all'Associazione. Se un Membro dell'Associazione riceve dividendi, bonus o qualsiasi altro profitto in violazione di questa disposizione, il Socio sarà tenuto a renderne conto integralmente all'Associazione.

### **Articolo 10 - Scioglimento**

In caso di liquidazione o scioglimento dell'Associazione, con decisione di non meno di tre quarti dei Soci presa in Assemblea Generale, gli eventuali beni eccedenti, dopo il pagamento di tutti i debiti e passività, saranno dati o trasferiti a qualche altra istituzione o ente avente oggetto analogo allo scopo dell'Associazione che vieti la distribuzione dei suoi o dei loro redditi e proprietà in misura almeno pari a quella imposta ai sensi o in virtù dell'articolo 9 del presente documento.

## **Articolo 11 - Lingue**

La lingua ufficiale dell'Associazione è l'inglese.

Nei documenti contenenti versioni diverse in più lingue (come russo, francese o italiano), diversi dai documenti originariamente scritti in una lingua diversa, la versione inglese è quella ufficiale.

## **Articolo 12 - Acronimo**

Nel forum internazionale sarà utilizzato il nome inglese di “European Draughts Confederation”. L'abbreviazione ufficiale della “European Draughts Confederation” utilizzata di seguito è il suo acronimo – EDC.

## **Capitolo 2.**

### **Nome, costituzione e interpretazione**

---

#### **Articolo 1 – Generale**

1. Il nome dell'Associazione è “European Draughts Confederation”. Viene di seguito denominato con l'acronimo “EDC”.
2. La sede legale dell'EDC è nel luogo stabilito di volta in volta dal Comitato esecutivo.
3. L'EDC è costituito per gli scopi e le attività indicati nell'atto costitutivo.
4. In questi articoli, salvo incompatibilità con l'oggetto o il contesto:
  - (a) le parole che adottano il singolare includono il plurale e viceversa;
  - (b) le parole che adottano il genere maschile includono il genere femminile e neutro e viceversa;
  - (c) il termine persona comprende entità morali dotate di personalità giuridica distinta;
  - (d) "Consiglio" indica il Comitato Esecutivo dell'EDC;
  - (e) "Quote EDC" indica il contributo di un Socio (Ordinario) o di un Membro Associato, le Iscrizioni ai Tornei, le commissioni offerte e le quote dei montepremi per gli eventi EDC e gli eventi autorizzati dall'EDC e le tariffe per i servizi EDC;
  - (f) “Assemblea Generale” indica una riunione dell'Assemblea Generale o una riunione dell'Assemblea Generale Straordinaria dell'EDC;
  - (g) “Membri” e “Membri Associati” avranno il significato ed i diritti definiti nell'Atto Costitutivo e “Soci” significa sia, Membri che Membri Associati;
  - (h) per “voto a maggioranza semplice dei presenti e votanti” si intende il 50% più uno dei voti espressi esclusi i voti nulli e gli astenuti.

## **Capitolo 3**

### **Adesione, diritti e obblighi dell'EDC**

---

### **Articolo 1 - Adesione**

1. I membri dell'EDC sono divisi nei seguenti gruppi:

a) Soci Ordinari;

b) Membri associati.

2. Eventuali nuovi Soci Ordinari o Membri Associati possono essere ammessi all'adesione solo a maggioranza semplice dei presenti e votanti all'Assemblea Generale, ma il Consiglio può ammettere un nuovo Socio come Socio Provvisorio (che avrà gli equivalenti diritti e obblighi all'adesione eccetto diritto di voto in Assemblea) fino alla successiva Assemblea Generale.

3. Le domande di adesione devono essere presentate in forma scritta autorizzata dal Consiglio. I candidati devono soddisfare l'Assemblea Generale quanto alle loro qualifiche per l'adesione all'EDC e si impegnano ad essere vincolati dal Memorandum e dallo Statuto.

### **Articolo 2 - Soci Onorari**

L'Assemblea Generale può, su proposta del Consiglio, concedere il titolo di "Presidente Onorario" o "Membro Onorario" rispettivamente a un Presidente uscente o a un Membro del Consiglio uscente per i loro eccezionali servizi all'EDC. Possono partecipare all'Assemblea Generale, ma non hanno diritto di voto.

Anche altre persone che sono state attive per EDC e hanno reso servizi eccezionali possono ottenere il titolo di "Socio Onorario"

### **Articolo 3 – Diritti di adesione**

1. I Soci Ordinari dell'EDC hanno diritto a:

a) diritti di voto attivi e passivi nei confronti delle autorità dell'EDC,

b) presentare mozioni e richieste alle autorità dell'EDC,

c) esercitare i diritti associativi derivanti dalle attività statutarie dell'EDC.

2. I Membri Associati hanno gli stessi diritti dei soci ordinari ad eccezione del diritto di voto attivo e passivo nell'Assemblea Generale dei Delegati.

### **Articolo 4 - Obbligo di adesione**

1. I membri dell'EDC sono tenuti a:

a) partecipare attivamente alle attività volte al perseguimento degli obiettivi statutari,

b) osservare le disposizioni e le disposizioni del presente Memorandum.

2. Tutti i soci o membri associati collaborano con l'EDC e forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessaria riguardante (o riferita) alla relazione tra l'EDC e il socio in materia di amministrazione e contabilità.

## **Articolo 5 – Cessazione dell'appartenenza**

1. L'appartenenza ordinaria all'EDC cesserà nei seguenti casi:

- a) domanda scritta presentata da un Socio al Consiglio;
- b) scioglimento dell'EDC.

## **Articolo 6 – Sospensione dell'iscrizione**

1. I diritti associativi dei soci ordinari dell'EDC possono essere sospesi dal Consiglio dell'EDC in caso di violazione delle disposizioni del presente memorandum. La sospensione dei diritti di adesione consiste nella revoca temporanea dei diritti statutari, in particolare il diritto di partecipare agli eventi dell'EDC. La sospensione può durare fino a 6 mesi.

2. Il Consiglio può, per giusta causa, proporre all'Assemblea Generale la sospensione dell'appartenenza a qualsiasi Socio o Membro Associato. Il Consiglio deve notificare a tale membro un avviso motivando la sua decisione e il socio ha il diritto di presentare osservazioni sul motivo per cui non dovrebbe essere rimosso dall'appartenenza. I membri possono presentare ricorso al Consiglio dell'EDC contro la sospensione dei loro diritti entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di sospensione. I ricorsi devono essere presentati per iscritto. Copie sia dell'avviso del Consiglio che della risposta del socio devono essere allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale ascolterà le rappresentanze orali a nome del Consiglio e del socio e avrà il diritto di espellere il membro con un voto a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

L'Assemblea Generale deve essere informata dal Consiglio se le quote EDC di un Socio o di un Membro Associato sono in arretrato da più di 24 mesi e in tali circostanze l'Assemblea Generale può, su raccomandazione del Consiglio, sospendere i diritti e i servizi di tale membro.

3. Ogni Socio o Membro Associato può recedere dalla propria adesione dandone comunicazione scritta al Presidente. Essa perderà qualsiasi quota EDC già pagata.

I soci che sono in arretrato con le loro quote EDC per un periodo superiore a sei mesi perdono automaticamente il loro voto all'Assemblea Generale (ma non alle Assemblee Generali Straordinarie).

Il Consiglio ha il diritto di sospendere tutti i servizi a un Socio o Membro Associato in arretrato con le sue Quote EDC per un periodo superiore a sei mesi e di escludere le squadre e i singoli giocatori che rappresentano un Membro dalla partecipazione a qualsiasi evento EDC.

Se un membro inadempiente paga il suo arretrato, tutti i diritti e i servizi di appartenenza verranno ripristinati.

## **Capitolo 4**

### **Autorità dell'EDC**

---

## **Articolo 1 - Definizioni**

Le autorità dell'EDC sono:

1. Assemblea Generale;
2. Consiglio Direttivo;
3. Collegio dei Revisori (dei conti);
4. Presidente EDC.

## **Articolo 2 – Assemblea Generale**

1. L'Assemblea Generale è l'autorità suprema dell'EDC ed è competente in tutti gli ambiti che non sono stati delegati ad un altro organo dell'EDC;
2. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci Ordinari ed i Membri Associati (che hanno diritto di intervenire e parlare ma non di votare);
3. L'Assemblea Generale convocata ogni due anni dal Consiglio Direttivo per la rendicontazione dell'attività (riscontro di metà mandato) ed ogni quattro anni per la rendicontazione di fine mandato e l'elezione, chiamata anche Assemblea Generale Elettiva. L'Assemblea Generale si riunisce durante uno degli eventi EDC più importanti dell'anno;
4. Le sessioni dell'Assemblea Generale sono pubbliche, salvo decisione contraria a maggioranza semplice dei presenti e votanti;
5. I soci ed i membri associati nominano ciascuno un delegato permanente ai fini della rappresentanza presso l'EDC all'assemblea generale. Il Delegato permanente può essere il Presidente di una Federazione aderente o un responsabile del Consiglio Direttivo della Federazione aderente. Ciascuno di tali soci o membri associati può revocare in qualsiasi momento la nomina del proprio delegato permanente e può sostituire un altro rappresentante in sua vece. Tutte le nomine e le revoche devono essere effettuate per iscritto;
6. Ogni Socio dispone di un voto;
7. Ogni Socio o Membro Associato può farsi rappresentare all'Assemblea Generale dal rappresentante (Delegato Permanente o delegato) di un altro Socio. Un rappresentante di un Socio o Membro Associato può rappresentare un solo Socio o Membro Associato aggiuntivo oltre al proprio:
  - (a) Una delega può essere conferita da un Socio o Membro Associato ad un altro Socio o Membro Associato solo mediante delega scritta (e-mail, fax o lettera) recante la firma del Presidente o del Delegato Permanente o del Segretario Generale autorizzato da tale Socio o Membro Associato come ultimo iscritto all'EDC;
  - (b) Tutte le deleghe devono essere registrate presso il Segretariato dell'EDC almeno un'ora prima della sessione di apertura dell'Assemblea Generale. Oltre tale termine non saranno accettate ulteriori deleghe;
  - (c) Tutte le deleghe per l'Assemblea elettorale devono essere registrate presso il Segretariato dell'EDC entro le ore 12.00 (ora dell'Europa centrale) al più tardi due giorni prima del giorno di apertura dell'Assemblea Generale. Oltre tale termine non saranno accettate ulteriori deleghe. Il Segretariato dell'EDC pubblica l'elenco completo degli aventi diritto al voto sul sito Internet dell'EDC entro le ore 17.00 del giorno precedente il giorno di apertura dell'Assemblea Generale;
  - (e) Qualora vengano ricevute due o più deleghe e vi sia un conflitto, l'ordine di precedenza sarà il seguente:
    - i. Deleghe ricevute dal Presidente del Socio o Membro Associato;

- ii. Deleghe ricevute dal Delegato Permanente del Socio o Membro Associato;
  - iii. Deleghe ricevute dal Segretario Generale del Socio o Membro Associato.
- Qualora l'ordine di precedenza sia stabilito ma vi sia ancora un conflitto, è determinante l'ultima e-mail, fax o lettera;
8. L'Assemblea Generale è competente a deliberare, se è stata convocata a norma del presente Statuto e se esiste, per l'elezione, il quorum richiesto dai seguenti punti:
- a) per le votazioni relative alle elezioni o per la modifica dello Statuto è richiesto il quorum del 50% dei Soci aventi diritto di voto (comprese le deleghe valide);
  - b) In caso di assenza del quorum all'ora stabilita, il Presidente posticipa l'assemblea per non più di tre ore, trascorse le quali i Soci presenti saranno considerati quorum, a condizione che in quel momento sia presente non meno del 30% con diritto di voto;
  - c) Qualora il quorum di cui alla precedente lettera (b) non sia ancora raggiunto, un'Assemblea Generale straordinaria regolarmente convocata dopo questa Assemblea Generale, può deliberare sulle relative elezioni a partire dall'ordine del giorno precedente qualunque sia il numero dei Soci presenti;
9. Le votazioni (diverse da quelle per le elezioni, che sono a scrutinio segreto) sono fatte per alzata di mano, a meno che un Socio non richieda l'appello nominale o che cinque Soci presenti richiedano una votazione segreta. Per le votazioni segrete il Consiglio sceglierà tra i Soci due scrutatori (non candidati all'elezione se il relativo voto è per un'elezione) per verificare l'idoneità al voto e contare i voti;
10. Salvo indicazione contraria del presente Statuto, tutte le decisioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti e votanti;
11. Le deliberazioni assunte sotto forma di raccomandazione, non sono vincolanti per i Soci;
12. Il Consiglio dell'EDC comunica per iscritto la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, almeno 60 giorni prima della data della riunione e ciò avviene anche mediante pubblicazione sul sito web dell'EDC;
13. Le proposte dei Soci da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale devono pervenire al Segretario Generale entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea Generale, da inserire nell'Ordine del giorno finale che sarà comunicato 15 giorni prima dell'Assemblea Generale.

### **Articolo 3 – Attività dell'Assemblea Generale**

1. Sono di competenza dell'Assemblea Generale le seguenti attività:
- a) prendere decisioni sull'andamento generale delle attività di EDC;
  - b) esame e accettazione dei rapporti sulle attività dei membri dell'EDC sospesi;
  - c) accettazione di nuovi Soci e Membri Associati;
  - d) presa d'atto dell'espletamento dei compiti del Consiglio dimissionario con delibera del Collegio dei Revisori;
  - e) elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori (nell'Assemblea Generale Elettiva quadriennale);
  - f) conferire un riconoscimento onorario agli appassionati di dama, giocatori, allenatori, arbitri e volontari, che si siano distinti per impegno e/o risultati;



- g) deliberare sull'ammontare della quota associativa;
  - h) deliberare sugli emendamenti all'atto costitutivo e sullo scioglimento dell'EDC;
  - i) esaminare i ricorsi presentati alle delibere del Consiglio dell'EDC sulle esclusioni e sospensioni dei diritti di adesione all'EDC;
  - j) introduzione di nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti finanziari, dei tornei e di altro tipo esistenti;
  - k) votazione dei conti annuali e la manleva del Consiglio Direttivo;
2. Gli atti dell'Assemblea Generale biennale comprendono:
- a) Relazioni del Presidente e del Segretario Generale;
  - b) approvazione del verbale del biennio precedente;
  - c) la presentazione, discussione e approvazione da parte del Tesoriere dei conti dell'EDC relativi agli esercizi precedenti;
  - d) esame dei ricorsi presentati alle deliberazioni del Consiglio dell'EDC sulle esclusioni e sospensioni dei diritti di adesione all'EDC;
  - e) Introduzione di nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti finanziari, dei tornei e di altro tipo esistenti;
3. Ogni Membro avrà il diritto di sollevare qualsiasi questione o di proporre alla discussione solo qualsiasi mozione che abbia riferimento a uno qualsiasi degli Oggetti dell'EDC come definito nel Memorandum;
4. L'ordine del giorno, unitamente ai relativi documenti, è inviato ai Soci e ai Membri Associati, 30 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea Generale;
5. Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, presiede l'Assemblea Generale.

#### **Articolo 4 – Assemblea Generale Straordinaria**

- 1. Un'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo dell'EDC di propria iniziativa o con un voto di almeno 1/3 del numero totale dei membri dell'EDC. Tale richiesta, da effettuarsi per iscritto, dovrà indicare l'oggetto per la convocazione dell'assemblea;
- 2. Un'Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo dell'EDC entro 3 mesi dalla data di presentazione della relativa delibera e dirime le questioni per le quali è stata convocata;
- 3. L'Assemblea Generale Straordinaria si riunisce entro un mese da tale richiesta. L'ordine del giorno deve essere inviato entro 15 giorni dalla richiesta;
- 4. L'Assemblea Generale Straordinaria ha facoltà di modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, deliberare sullo scioglimento dell'EDC nonché trattare le materie di cui è stata data tempestiva comunicazione;
- 5. In un'Assemblea Generale Straordinaria, tutti i Soci hanno il diritto di partecipare alle votazioni indipendentemente da eventuali obblighi finanziari in essere.

#### **Articolo 5 – Durata e scrutinio**

- 1. La durata del mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori è di quattro anni. Questi organi sono eletti a scrutinio segreto;
- 2. È eletto un candidato che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi;

3. Le votazioni per le elezioni si svolgono sempre a scrutinio segreto qualora vi sia più di 1 (un) candidato alla carica in attesa di elezione. Possono essere utilizzati tecnologie (elettroniche o digitali) di voto purché consentano la segretezza delle votazioni;
4. Nel caso in cui per una carica risultasse una sola candidatura, l'elezione avverrà per acclamazione, salvo che non sia richiesta l'elezione a scrutinio segreto da almeno 2 (due) Soci aventi diritto di voto.

### **Articolo 6 – Elezioni**

1. Tutti i Soci (Ordinari) hanno diritto di voto alle elezioni del Consiglio Direttivo;
2. Ogni Socio (Ordinario) avente diritto di voto ha il diritto di proporre o di assecondare un numero qualsiasi di candidati idonei all'elezione al Consiglio.
  - (b) I candidati eleggibili per l'elezione al Consiglio devono essere singoli associati di un Socio;
  - (c) Se un candidato non è sostenuto dalla sua Federazione Nazionale, deve essere nominato da almeno altri tre Membri;
3. Le elezioni per il Consiglio hanno luogo ogni quattro anni in occasione dell'Assemblea Generale Elettiva della EDC che, per quanto possibile, si tiene l'anno successivo ai Giochi Olimpici;
4. I documenti di candidatura, ottenibili dall'EDC, devono essere compilati e presentati alla Segreteria dell'EDC almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea Generale. Un elenco dei candidati nominati sarà quindi inviato dal Segretario Generale a tutti i membri insieme a tutte le altre comunicazioni come previsto nel presente documento;
5. Il Consiglio dovrebbe essere composto da rappresentanti di diversi Soci e, a tal fine, nessun membro del Consiglio EDC può essere, al momento della sua elezione o in seguito, funzionario (membro del Consiglio o funzionario) dello stesso Socio (Federazione) di un altro membro del Consiglio EDC. Nel caso in cui uno dei membri del consiglio EDC cambiasse federazione e poi cercasse di mantenere l'incarico di consigliere EDC di una federazione già rappresentata nel Consiglio EDC, il membro che cambia federazione deve dimettersi, a meno che l'altro membro del consiglio EDC non accetti di dimettersi nel suo posto;
6. All'Assemblea Generale viene eletto il Consiglio direttivo composto da 6 persone con un Presidente e cinque membri, e il Collegio dei revisori per adempiere ai rispettivi uffici;
7. Il Consiglio Direttivo deve avere almeno un componente maschile e almeno un componente femminile;
8. I voti nelle elezioni sono decisi al primo scrutinio a maggioranza assoluta di tutti i voti espressi ma se ci sono più di due candidati e nessuno di essi rispettivamente ha la maggioranza assoluta al primo scrutinio, viene organizzato un secondo scrutinio tra i due con il maggior numero di voti al primo scrutinio. In caso di parità si procederà a votazioni successive fino a rottura del pareggio;
9. Eventuali posti vacanti nel Consiglio per mancata elezione dei membri all'Assemblea Generale o per morte dimissioni o revoca dalla carica devono essere sostituiti dal Consiglio entro trenta giorni con il nuovo membro che ha pieno diritto di voto ma cessi di ricoprire la carica al dopo l'Assemblea Generale, ma il Consiglio può continuare ad agire, nonostante qualsiasi posto vacante.

## **Articolo 7 – Comitato esecutivo**

1. Gli affari dell'EDC sono gestiti dal Consiglio nel periodo intercorrente tra le Assemblee Generali (Elettive), in quanto non delegati ad altro organo senza possibilità di ulteriore delega;
2. Le questioni che possono essere decise solo dall'Assemblea Generale esulano dalla competenza del Consiglio;
3. Il Consiglio Direttivo dell'EDC è composto da 6 membri: il presidente e 5 membri del Consiglio;
4. Il Consiglio Direttivo è eletto separatamente dall'Assemblea Generale. Prima il Presidente, poi i membri del Consiglio;
5. Il Consiglio Direttivo dell'EDC ha i seguenti poteri:
  - a) rappresentare l'EDC all'estero e agire per suo conto secondo le indicazioni specificate dall'Assemblea Generale;
  - b) svolgere attività finalizzate alla promozione della dama come sport e all'attuazione delle risoluzioni dell'Assemblea Generale;
  - c) agire nelle seguenti materie:
    - reclutamento di sponsor per l'organizzazione di eventi,
    - sussidi per l'EDC,
    - formazione degli arbitri,
    - prendere accordi, acquistare attrezzature per eventi damistici.
  - d) Gestire il patrimonio ed i fondi di EDC secondo la normativa vigente;
  - e) Compilare il calendario degli eventi EDC, pianificare le attività, creare piani finanziari;
  - f) Decidere regolamenti dettagliati per eventi particolari;
  - g) Rappresentare l'EDC nelle organizzazioni sportive internazionali proponendo candidati per i comitati di queste organizzazioni;
  - h) nominare e vigilare sui comitati di contenzioso che agiscono secondo i regolamenti indicati dal Consiglio dell'EDC;
  - i) Risoluzione di controversie relative ad attività EDC;
  - j) Affiliare o associare in altro modo l'EDC ad organizzazioni internazionali aventi finalità simili o complementari;
6. Le riunioni del Consiglio si tengono secondo necessità, non meno di quattro all'anno. Le riunioni del Consiglio possono tenersi via Internet;
7. La prima riunione del Consiglio Direttivo può tenersi subito dopo l'Assemblea Generale Elettiva, senza l'orario stabilito di convocazione;
8. Nella prima Riunione del Consiglio Direttivo dovranno essere eletti i due Vicepresidenti: il 1° Vicepresidente (detto anche Vice Presidente o Vicepresidente Vicario) e il 2° Vicepresidente e sarà nominato Generale Segretario e incaricato dell'ufficio di Direttore del Torneo Giovani, Veterani e Adulti;
9. Il Presidente convoca e presiede tutte le riunioni del Consiglio. Nei casi di grande urgenza il Presidente può assumere le decisioni normalmente assunte dal Consiglio. L'eventuale deliberazione del Presidente è soggetta a ratifica da parte del Consiglio nella riunione successiva;

10. In assenza del Presidente, il Vice Presidente gode di tutti i poteri attribuiti al Presidente dal presente Statuto.  
In assenza di entrambi, presiede la riunione il 2° Vice Presidente;
11. Il Presidente è tenuto a convocare riunioni straordinarie del Consiglio su richiesta di almeno tre membri del Consiglio. Nella loro richiesta, che deve essere fatta per iscritto, detti membri devono indicare l'oggetto per la convocazione della riunione. La riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata e tenuta entro un mese dal ricevimento della richiesta;
12. Le decisioni del Consiglio richiedono la maggioranza semplice dei voti. Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, dispone di un secondo voto determinante per stabilire la maggioranza;
13. Il Consiglio non tratta argomenti che non siano all'ordine del giorno ad eccezione di qualsiasi argomento che, a giudizio del Consiglio, sia ritenuto di carattere urgente o rilevante;
14. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza ordinaria dei voti alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
15. Il Consiglio può prendere e concordare decisioni per lettera, fax o posta elettronica se nessun membro del Consiglio richiede una riunione. Il Presidente decide se convocare una riunione del Consiglio o in sua assenza il Vice Presidente. In tutti i casi saranno redatti verbali delle discussioni e decisioni finali. Il quorum deve essere almeno il 50% dei membri del Consiglio in carica al momento della riunione.

#### **Articolo 8 – Comitato di verifica dell'EDC**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'EDC, eletto nell'Assemblea generale elettiva, non può essere membro del Consiglio durante il suo mandato;
2. Il Collegio dei Revisori dell'EDC è composto da tre membri: il Presidente del Collegio detto anche Auditor, un Vice Auditor e un Assistente Auditor, per un mandato di quattro anni. La rielezione è possibile;
3. Il Collegio dei Revisori dell'EDC si riunisce secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. L'intera attività dell'EDC deve essere verificata con particolare riguardo all'economia finanziaria in termini di fattibilità finanziaria delle attività;
4. Il Collegio dei Revisori presenta una relazione all'Assemblea generale. Ha il diritto esclusivo di formulare proposte in merito all'adempimento dei compiti da parte del Consiglio. Nella sua relazione il Collegio dei revisori raccomanda all'Assemblea Generale o di accettare i conti annuali con la manleva del Consiglio, o di rinviare i conti annuali al Consiglio;
5. I protocolli insieme alle conclusioni dei controlli effettuati sono sottoposti dal Collegio dei Revisori al Consiglio per l'attuazione;
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà di proporre al Consiglio le mozioni risultanti dalle conclusioni a seguito delle verifiche e di esigere chiarimenti nonché il rimedio delle eventuali irregolarità;
7. Alle riunioni del Consiglio e degli altri organi dell'EDC può partecipare con voto consultivo il Presidente del Collegio dei Revisori o altro membro del Collegio da lui autorizzato.
8. Per la validità delle deliberazioni del Collegio dei Revisori è necessario:
  - a) La presenza di almeno 2 su 3 persone costituenti il Collegio;
  - b) Ottenere la maggioranza dei voti durante l'adozione di una delibera. A parità di voti è determinante il voto

del Presidente.

### **Article 9 – Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'EDC. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le principali funzioni di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello Europeo ed internazionale.

A tal fine, il Presidente presenta il suo programma all'inizio dell'incarico e al termine dell'incarico presenta una relazione finale relativa all'attività svolta e ai risultati conseguiti.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon funzionamento dell'EDC. Nelle sue funzioni, il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni assunte;

b) compie tutti gli atti affidatigli dal presente Memorandum;

c) in caso di estrema urgenza, può adottare le misure necessarie per evitare pregiudizio alla EDC, con obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio Direttivo ove ricadano nella competenza generale di quest'ultimo nella prima riunione utile durante la quale il Collegio stesso deve accertare la sussistenza delle condizioni per l'intervento;

d) propone al Consiglio Direttivo i nominativi del Segretario Generale, dell'eventuale Tesoriere e dei presidenti di commissione;

3. Il Presidente ha anche il compito di consigliare e comunicare a tutti i membri le attività dell'EDC;

4. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal 1° Vice Presidente;

5. Il Presidente dell'EDC resta in carica 4 anni.

### **Articolo 10 – Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è responsabile di tutte le attività amministrative all'interno del Consiglio.

2. Se non diversamente deciso dall'Assemblea Generale, il Segretario Generale è responsabile della tenuta di tutti i verbali delle Assemblee Generali e del Consiglio. È anche responsabile della cura della corrispondenza dell'EDC, del protocollo ufficiale dell'EDC, della richiesta dei risultati agli organizzatori del torneo delle attività che si svolgono sotto l'egida dell'EDC ed è anche responsabile della tenuta di un registro di tutti gli eventi organizzati nell'ambito del patrocinio della ECU.

### **Articolo 11 – Commissioni**

1. Il Consiglio Direttivo individua specifici settori di attività e ne affida la gestione e lo sviluppo a Commissioni o Funzioni appositamente costituiti;

2. Successivamente alla nomina, le Commissioni formulano un programma di attività che il Consiglio deve esaminare e approvare.

(a) Il numero, la definizione dei componenti dei Comitati e il loro mandato sono stabiliti di volta in volta dal Consiglio; se non diversamente precisato le commissioni e le funzioni affidate decadono con il Consiglio

Direttivo eletto.

- (b) Il Presidente può chiedere a un rappresentante della Commissione interessata di partecipare alla Riunione del Consiglio dell'EDC, senza diritto di voto, a meno che tale rappresentante sia un membro del Consiglio e quindi avente diritto di voto;
3. Per il buon funzionamento di ogni Commissione il presidente applica tutte le regole spettanti al Consiglio.

## Capitolo 5

### Premi e riconoscimenti

---

#### Articolo 1 - Generale

1. L'EDC ha il diritto di premiare i suoi membri che partecipano agli eventi organizzati dall'EDC.
2. I premi possono essere concessi nella seguente forma:
  - a) Lode verbale
  - b) Diploma d'Onore
3. I premi sono assegnati dal Consiglio Direttivo.

## Capitolo 6

### Sanzioni e sanzioni

---

#### Articolo 1 - Principi generali

1. L'EDC ha il diritto di imporre sanzioni ai suoi membri;
2. Un membro dell'EDC può essere sanzionato da:
  - a) Ammonizione verbale,
  - b) Sospensione dei diritti associativi per un periodo fino a 6 mesi,
  - c) Esclusione dall'EDC.
3. Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Direttivo. I ricorsi possono essere presentati contro il Comitato Esecutivo all'Assemblea Generale entro 30 giorni dal ricevimento della decisione del Consiglio per iscritto. I ricorsi devono essere presentati per iscritto;
4. L'EDC può altresì imporre la sanzione della squalifica nei confronti dei partecipanti alle gare in caso di violazione materiale del regolamento di gara e/o comportamento scorretto. Un partecipante è squalificato dal Consiglio e tale partecipante può presentare ricorso nei termini sopra indicati.

## Capitolo 7

### La proprietà e il fondo di EDC

---

#### **Articolo 1 – Beni e denaro**

1. Il Patrimonio dell'EDC è composto da: beni immobili, beni e denaro;
2. Il denaro EDC è costituito da:
  - 2.1. proventi delle competizioni organizzate dall'EDC (quote di partecipazione),
  - 2.2. sussidi,
  - 2.3. quote associative,
  - 2.4. donazioni,
  - 2.5. proventi da sponsor per l'uso del nome o del logo dell'EDC,
  - 2.6. altri proventi ottenuti dalle attività statutarie di EDC.
3. Per la validità delle dichiarazioni concernenti i diritti e gli obblighi di proprietà dell'EDC è necessaria la collaborazione di due membri del Comitato esecutivo.

#### **Articolo 2 – Gestione dei Fondi, delle Finanze e del Bilancio**

1. Spetta al Presidente esercitare il controllo generale sull'amministrazione finanziaria dell'EDC e presentare al Consiglio i conti debitamente certificati. L'esercizio finanziario dell'EDC va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Presidente presenta i conti all'Assemblea Generale biennale per l'approvazione;
2. Il presidente è autorizzato a rappresentare l'EDC nello svolgimento di tutte le altre attività e il presidente può agire da solo. In particolare, il presidente ha facoltà di firmare da solo gli ordini di trasferimento;
3. L'ambito ed i principi delle attività finanziarie dell'EDC sono definiti dai relativi regolamenti;
4. Il Presidente può proporre al Comitato Esecutivo di nominare un Tesoriere responsabile della custodia dei beni dell'EDC in termini di proprietà, finanze, attrezzature, orologi, damiere, set, libri, ecc. Questi beni devono essere verificati su base annuale;
5. Il Presidente dell'EDC (o il Tesoriere, se nominato) è responsabile di tenere un elenco aggiornato di tutti i Membri e dei Membri Associati e delle quote ricevute, e tale elenco dovrebbe essere prontamente disponibile a tutti i Membri dell'EDC;
6. Ogni anno deve essere redatta la Nota Integrativa EDC al Bilancio, con Conto Economico e Stato Patrimoniale;
7. Il bilancio annuale dell'EDC deve essere preparato annualmente e prima delle Assemblee Generali ed è soggetto all'accettazione da parte dell'Assemblea Generale;
8. Il budget dell'EDC si basa sulla valuta EURO. Per spese straordinarie, non previste dal bilancio, può essere presentata richiesta al Consiglio. Il Consiglio può approvare tali spese se è nell'interesse dell'EDC;
9. Se nominato, il Tesoriere deve ottenere dal Presidente la debita facoltà per effettuare qualsiasi pagamento oltre il limite di volta in volta stabilito dal Consiglio;

10. Qualsiasi contratto o accordo da stipulare tra l'EDC, da un lato, e qualsiasi terzo di importo superiore a 1.000 euro, dall'altro, deve essere approvato al Consiglio per l'autorizzazione e presentato per conoscenza alla successiva Assemblea Generale ad eccezione dell'appropriata redazione di questioni riservate;
11. Nessuna richiesta di denaro dovuta all'EDC può essere rinunciata senza l'approvazione del Consiglio. Allo stesso modo, nessuna proprietà può essere cancellata senza il consenso del Consiglio.

### **Articolo 3 – Conto corrente, entrate, rimborsi**

1. Tutti i conti bancari dell'EDC sono intestati a EDC;
2. Tutti i mandati bancari devono essere firmati dal Presidente o, se nominato, dal Tesoriere e da almeno uno dei seguenti:
  - (a) il Presidente;
  - (b) il Vice Presidente;
  - (c) il Segretario Generale o qualsiasi altra persona nominata dal Consiglio per firmare in tal senso.
3. I ricavi di EDC (incluse le quote) derivano da:
  - (a) abbonamenti associativi;
  - (b) quote di iscrizione a tornei organizzati da EDC o organizzati su mandato di EDC;
  - (c) corrispettivi per il servizio fornito da EDC;
  - (d) qualsiasi altra entrata approvata dal Consiglio.
4. L'importo delle quote associative e delle quote di iscrizione sarà stabilito nel Regolamento Finanziario o nel Regolamento del Torneo e pertanto sarà soggetto all'approvazione del Consiglio direttivo prima e dell'Assemblea Generale poi;
5. I funzionari che lavorano per l'EDC hanno diritto al rimborso delle spese ragionevoli. Il Consiglio formulerà linee guida che richiedono l'approvazione dell'Assemblea Generale. Il rimborso delle spese oltre queste linee guida deve essere approvato dall'Assemblea Generale.

## **Capitolo 8**

### **Comunicazione e lingue ufficiali dell'EDC**

---

#### **Articolo 1 - Comunicazione**

1. Le comunicazioni da e verso l'EDC ed i suoi membri devono essere sempre effettuate almeno in lingua inglese;
2. Le sessioni dell'Assemblea Generale devono essere condotte quantomeno nelle seguenti lingue: inglese e russo. Sono ammesse deroghe a questa regola se non contestate da nessuno dei partecipanti.



## Capitolo 9

### Modifiche al Memorandum e scioglimento di EDC

---

#### Articolo 1 - Modifica

Una delibera su qualsiasi emendamento al Memorandum o sullo scioglimento dell'EDC deve essere presa dall'Assemblea Generale con una maggioranza di 2/3 dei voti in presenza di almeno la metà dei Soci. In assenza della metà dei membri, il Consiglio Direttivo deve convocare una riunione separata, che ha il potere di deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti.

#### Articolo 2 - Delibera sullo scioglimento

L'eventuale delibera di scioglimento dell'EDC deve determinare le modalità di liquidazione e la distribuzione del patrimonio dell'EDC.

## Capitolo 10

### Disposizioni transitorie e finali

---

#### Articolo 1 - Generale

1. Nei procedimenti giudiziari l'EDC è rappresentata dal suo Presidente, che può agire o essere citato in giudizio per suo conto. In assenza del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice Presidente Vicario, quindi al 2° Vice-Presidente e poi al Segretario Generale. In assenza di tali funzionari, la rappresentanza spetta al membro o ai membri nominati dal Consiglio;
2. Nonostante le disposizioni contrarie del presente Statuto, la EDC sottoscrive sin d'ora la risoluzione definitiva di qualsiasi controversia direttamente o indirettamente connessa all'applicazione e all'attuazione del presente Statuto nella sua pratica totale o parziale, sia essa commerciale o relativa alla pratica e sviluppo della dama o controversia a seguito di una decisione dell'EDC, da inviare al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna senza ricorrere ad alcun altro tribunale o tribunale;
3. La risoluzione di tutte le controversie sopra descritte si applica agli atti compiuti da:
  - a) EDC come Organizzazione,
  - b) Dipendenti dell'Ufficio EDC,
  - c) Federazioni affiliate, loro club e singoli giocatori,
  - d) Sponsor,
  - e) Qualsiasi persona o organismo con cui EDC ha stipulato qualsiasi forma di accordo contrattuale direttamente o indirettamente correlato alla Dama.
4. La decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) è definitiva e vincolante per le parti;

5. Un ricorso dinanzi al TAS può essere proposto solo dopo l'esaurimento delle procedure e dei tentativi interni alla EDC. Le decisioni del Consiglio Direttivo dell'EDC e dell'Assemblea generale dell'EDC relative alle materie di rispettiva competenza sono definitive. L'Assemblea Generale sarà l'organo di appello interno per tutte le decisioni del Consiglio e dei funzionari dell'EDC. Una parte lesa può impugnare la decisione del Consiglio dell'EDC direttamente al TAS se, e solo se, l'interesse di quella parte sarà irrimediabilmente leso dall'attesa di una decisione definitiva da parte della prima Assemblea Generale utile;
6. Il termine per impugnare il TAS è di 21 giorni dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza, o avrebbe ragionevolmente dovuto conoscere, della decisione in questione. Il ricorso non sospende l'esecuzione di una sanzione disciplinare, fermo restando il potere del TAS di disporre la sospensione dell'eventuale sanzione disciplinare in attesa dell'arbitrato. Il TAS non tiene conto dei fatti o delle prove che il ricorrente avrebbe potuto presentare a un organo interno dell'EDC agendo con la ragionevole diligenza richiesta dalle circostanze, ma che ha omesso o ha scelto di non farlo. Il TAS decide la controversia secondo gli Statuti, i regolamenti e le norme EDC applicabili, nonché secondo le leggi della Comunità Economica Europea ed, eventualmente, le leggi nazionali italiane. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. La decisione del TAS sarà definitiva e vincolante per le parti;
7. Fatte salve e senza pregiudizio per le clausole arbitrali di cui sopra, ogni altra controversia intentata contro la EDC, inclusa la risoluzione di controversie che coinvolgono sponsor e/o qualsiasi persona o organismo con cui la EDC ha stipulato qualsiasi forma di accordo contrattuale relativo alla Dama, sarà presentate esclusivamente ai tribunali competenti nel paese italiano, dove si trova la sede dell'EDC;
8. L'omissione accidentale di dare avviso di un'Assemblea Generale, o la mancata ricezione dell'avviso da parte di un membro, non invalida i lavori di quell'Assemblea;
9. È lecito con una delibera approvata con una maggioranza di due terzi di almeno il 50% dei membri aventi diritto di voto ed essere presente a qualsiasi Assemblea Generale modificare o revocare l'Atto costitutivo e uno qualsiasi di questi Statuti, o aggiungere tali altri articoli in aggiunta a quelli che sembrano appropriati;
10. L'Assemblea Generale sarà l'unica interprete del presente Statuto;
11. La data di entrata in vigore del presente Statuto decorre dal giorno successivo alla chiusura dell'Assemblea Generale che lo approva;
12. La comunicazione all'interno dell'EDC avviene tramite lettera, fax o posta elettronica.

## **Articolo 2 - Esecuzione**

Le decisioni prese dall'Assemblea Generale riguardanti il Memorandum e lo Statuto dell'EDC entreranno in vigore l'ultimo giorno dell'Assemblea Generale, dopo la chiusura dell'Assemblea Generale. Gli emendamenti al Regolamento finanziario entrano in vigore il primo giorno dell'anno fiscale successivo e gli emendamenti al Regolamento del Torneo entrano in vigore come ivi stabilito.

Questo statuto è stato accettato in occasione dell'Assemblea Generale dell'EDC in Chianciano Terme (Italia) il 09 ottobre 2021.